

L'ente ecclesiastico “nel” Terzo Settore: necessità e limiti



Don Lorenzo Simonelli

Avvocato Generale Curia Arcidiocesi di Milano

La compatibilità dell'Ente Ecclesiastico

1) l'ECCR è un soggetto bi/trifronte, quasi un soggetto in tre soggetti (trinitario)

Attività di Religione o di Culto (art. 16, L. 222/85)	Attività «diverse» in forma «non commerciale»	Attività «diverse» in forma «commerciale»
<i>Esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana.</i>	Carità/beneficienza, housing sociale, attività gratuite (ancorché organizzate), finanziate dall'ente pubblico e decommercializzate (art. 143 TUIR), beni culturali.	Scuola, sanità, assistenza sociale, Sala della Comunità, attività di somministrazione ...
L'Ordinamento statale non ha alcuna competenza in questi ambiti. Non hanno alcuna rilevanza tributaria.	Sono soggette alla normativa statale in relazione alle condizioni/modalità di esercizio. Hanno rilevanza tributaria. Non rilevano in merito al tema «aiuti di Stato».	Sono soggette alla normativa statale in relazione alle condizioni/modalità di esercizio. Hanno rilevanza tributaria. Hanno rilevanza in ordine al tema «aiuti di Stato».

La compatibilità dell'Ente Ecclesiastico

2) Trasparenza ed pubblicità dei bilanci e degli atti fondamentali

Attività di Religione o di Culto (art. 16, L. 222/85)	Attività «diverse» in forma «non commerciale»	Attività «diverse» in forma «commerciale»
<i>Esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana.</i>	Carità/beneficienza, housing sociale, attività gratuite (ancorché organizzate), finanziate dall'ente pubblico e decommercializzate (art. 143 TUIR), beni culturali.	Scuola, sanità, assistenza sociale, Sala della Comunità, attività di somministrazione ...
È tenuto alla sola normativa relativa al divieto di pagamento in contanti per somme superiori ad euro 1000 (3000?). Per molte di queste attività è difficile organizzare/imporre un sistema di ricevute.	Ad oggi non è richiesta alcun adempimento fiscale in quanto soggetto attivo. È invece tenuto alla normativa relativa al divieto di pagamento in contanti superiori ad euro 1000 (3000?). Non vi è un obbligo generalizzato di contabilità.	Già oggi è imposta la contabilità fiscale separata. Non vi è, però, alcun obbligo di certificazione dei bilanci. Non vi è alcun obbligo di vigilanza di un organo simile al Revisore contabile/legale.

La compatibilità dell'Ente Ecclesiastico

3) Un unico bilancio o più rendiconti per le diverse attività?

Se si esigesse un unico bilancio del soggetto ente ecclesiastico – a beneficio dei terzi – è necessario riflettere attentamente su alcuni profili:

- a) lo stato patrimoniale; come valutare i cespiti a destinazione pastorale? quale garanzia è assicurata ai soggetti che finanziano l'ente?
- b) lo stato patrimoniale; è possibile il trasferimento di risorse da un ambito all'altro?
- c) il conto economico; come rappresentare le attività di religione o culto? come distinguerle da quelle «diverse» e da quelle «commerciali»?
- d) quale affidabilità può avere per i terzi un'attività che per lo più non genera ricavi (*do ut des*) ma solo proventi (offerte o contributi non legati a quanto investito per la produzione di servizi)?
- e) di quale «parte» di bilancio sarà necessario dare pubblicità?

La compatibilità dell'Ente Ecclesiastico

4) I soggetti amministrati da una sola persona fisica: è compatibile con il dogma della «trasparenza» e della separazione delle funzioni?

La maggior parte degli enti ecclesiastici ha come amministratore e legale rappresentante una persona fisica (diocesi, parrocchia, cappellania, in parte gli istituti di vita consacrata):

- manca un collegio titolare della funzione amministrativa,
- non è previsto - "imposto" - un collegio di revisione (legale o contabile),
- è «assai complesso» attribuire la fase di progettazione, di realizzazione e di controllo a soggetti diversi.
- come garantire un ruolo nell'amministrazione ai partecipanti ed ai lavoratori (manca un sistema di organi e di competenze)?



La compatibilità dell'Ente Ecclesiastico

5) La non lucratività dell'ente ecclesiastico

Qualora il requisito della «non lucratività soggettiva» si declinasse nel «*divieto statutario di distribuire utili e avanzi di gestione*», accompagnato «*dall'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti non lucrativi in caso di estinzione dell'ente (o di perdita della qualifica di ente non lucrativo)*», l'ente ecclesiastico potrà essere considerato «non lucrativo» in riferimento alla disciplina del Terzo Settore?

Si consideri, infatti:

- 1) Certamente scopo dell'ente ecclesiastico non è arricchire i suoi amministratori o i suoi partecipanti, dato che è lo stesso Codice di diritto canonico che condiziona il diritto dei soggetti canonici di possedere ed amministrare beni solo in vista di tre finalità precise - «*ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità*» (can. 1254, § 2) – e si è dotato di un sistema di vigilanza canonica affidata all'Ordinario di luogo.

La compatibilità dell'Ente Ecclesiastico

5) La non lucratività dell'ente ecclesiastico

- 2) D'altra parte, l'ente ecclesiastico non potrebbe realizzare appieno la propria missione (riconosciuta dal Concordato e protetta dalla Costituzione) qualora dovesse assumere radicalmente la definizione di non lucratività sopra descritta.
- 3) «Radicalmente» vuol dire «in riferimento alla sua unica soggettività».
- 4) Quali spazi per le attività «strumentali» gestite al solo fine di reperire fondi destinati alle attività istituzionale?



Qualora non fosse "nel" Terzo Settore

Le attività del Terzo Settore: da sempre promosse e realizzate dagli Enti Ecclesiastici

Il disegno di Legge Delega definisce le attività del Terzo Settore come l'azione degli enti tesa a promuovere e realizzare *"attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi"* (art. 1)

Di queste attività gli enti ecclesiastici sono ... gli inventori e i principali realizzatori (anche se l'ultima indagine ISTAT non ha dato evidenza a questo stato di fatto); a che titolo continuerebbero ad agire?

- non è immaginabile che l'ente ecclesiastico sia espulso dall'ambito dei soggetti del Terzo Settore,
- non è immaginabile che debba "mutare geneticamente" per rimanere in questo settore,
- neppure è immaginabile la necessità di dar vita ad enti civili paralleli ... come fu dopo Napoleone, le Leggi eversive.

"Nel" Terzo Settore: per il principio "comune" di specialità

Il riconoscimento dei tratti "veri" di specialità dei soggetti del Terzo Settore

*"riordino e disciplina organica della **disciplina speciale** e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo Settore"*
(art. 1, co. 2, lett. b)

*"stabilire le disposizioni generali e comuni, applicabili nel rispetto del **principio di specialità**, agli enti del Terzo Settore"*
(art. 4, lett. a)

*"con facoltà di adottare una disciplina differenziata che **tenga conto delle peculiarità** della compagine e della struttura associativa, nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato"* (art. 4, lett. c)

Certo occorre vigilare per impedire che sotto il principio di specialità si nascondano privilegi (sempre ingiusti).

"Nel" Terzo Settore: attraverso il "ramo"

La costruzione di un "ramo" per le attività del Terzo Settore dell'Ente Ecclesiastico

L'esperienza delle ONLUS e delle INLUS offre un'interessante soluzione al tema di salvaguardare la specificità soggettiva (di origine concordataria) senza rinunciare al perseguimento degli obiettivi di cui alla prima parte delle slides.

Infatti, attraverso il Ramo:

- si permette di applicare ad un ambito di attività, pressoché tutti i principi che animano la riforma del Terzo Settore,
- si evita di dover stravolgere la struttura e la finalità "canonica" dell'ente ecclesiastico,
- si garantisce al Sistema del Terzo Settore l'apporto degli enti ecclesiastici senza "ingiusti" privilegi e senza "ingiusti" impedimenti o vincoli.